

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 132 IN SEDUTA DEL 22/12/2004

Oggetto: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PER LA "DISCIPLINA DI ATTIVITA' RUMOROSE".

L'anno duemilaquattro, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	GUARNIERI Fortunato	Sindaco		X
2	PENZO Giuseppe	Presidente		X
3	BOSCOLO Giuliano	Vice Presidente	X	
4	CONVENTO Gian Paolo	Vice Presidente		X
5	MANTOVAN Mauro	Consigliere Anziano		X
6	MUCCIO Giorgio	Consigliere		X
7	PIZZO Roberto	Consigliere	X	
8	PAVANELLO Franco	Consigliere	X	
9	GIBBIN Gianni	Consigliere	X	
10	ZEZZA Francesco	Consigliere	X	
11	BOSCOLO Michele	Consigliere		X
12	GIROTTI Narciso	Consigliere	X	
13	BOSCOLO Maria Rosa	Consigliere	X	
14	CROSARA Marco	Consigliere		X
15	BOSCOLO Beniamino	Consigliere		X
16	MANCINI Massimo	Consigliere		X
17	PERINI Giuliano	Consigliere		X
18	COMPARATO Andrea	Consigliere		X
19	GALLAN Mario	Consigliere		X
20	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
21	COLOMBO Loris	Consigliere	X	
22	PERINI Diego	Consigliere	X	
23	BALDIN Dino	Consigliere	X	
24	MALUSA Emanuele	Consigliere	X	
25	JANES Rodolfo	Consigliere	X	
26	BULLO Giuliana	Consigliere	X	
27	BOSCOLO Nicola	Consigliere	X	
28	BULLO Claudio	Consigliere		X
29	VIRDIS Nicola	Consigliere	X	
30	ABBAGNARA Andrea	Consigliere	X	
31	VIANELLO Giorgio	Consigliere	X	
			17	14

Partecipa alla seduta il Sig. Roberto Finardi Segretario Generale del Comune.

Il Sig. BOSCOLO Giuliano nella sua qualità di Vice Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la città di Chioggia ha una popolazione di circa 55 mila persone a cui se ne aggiungono altre decine di migliaia nel periodo della stagione turistica;

considerato che la popolazione è particolarmente attiva in svariate attività commerciali (pesca, turismo, commercio al minuto ecc.) a cui si aggiungono le quotidiane attività dei privati cittadini e tutto ciò può provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica sia di giorno che di notte ;

considerato, inoltre, che spesso si svolgono sagre, concerti, spettacoli vari, fiere;-

convenuto che per evitare ciò è necessario porre delle regole per disciplinare tutte le attività rumorose (esercizio di mestieri, impianti condizionamento, funzionamento di motori, uso di strumenti sonori, divieto di schiamazzi ecc.) a tutela del quieto e civile vivere dei cittadini;

dato atto che già esiste un regolamento di Polizia Urbana e uno d'Igiene e Sanità;

visto il regolamento che detta delle disposizioni per la "Disciplina di attività rumorose" , redatto dal Servizio Ecologia", e che va ad integrare i due succitati regolamenti e le modalità di deroga a tali disposizioni;

ritenuto necessario l'approvazione di tali disposizioni a tutela del quieto e civile vivere dei cittadini;

tutto ciò premesso:

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

preso atto del seguente emendamento: all'articolo 10 è aggiunto il comma n. 6: *"In entrambi questi ultimi casi è previsto l'espressione di un parere consultivo da parte delle associazioni di categoria del settore, previa loro richiesta entro un adeguato lasso di tempo annualmente individuato dall'Amministrazione Comunale"*, presentato nel corso della seduta dai Consiglieri Boscolo Nicola "Pecchie" e Bullo Claudio, respinto dal Consiglio Comunale;

preso atto altresì della seguente risoluzione: *"L'Amministrazione Comunale a fronte dell'approvazione del provvedimento "Disciplina di attività rumorose" si impegna ad intervenire nella materia regolamentando anche le fonti di rumore "pubblico", quali soprattutto quelle derivanti dal traffico veicolare, particolarmente sostenuto durante la stagione estiva a causa del rilevante transito dei ciclomotori.*

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a predisporre interventi sul versante dei lavori pubblici per agevolare la convivenza di attività commerciali che, relativamente ai livelli di rumorosità, manifestano esigenze di tipo diverso: piantumazione di alberi, aiuole ed arredo urbano in genere" presentata nel corso della seduta dai Consiglieri Boscolo Nicola "Pecchie" e Bullo Claudio, respinta dal Consiglio Comunale;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

partecipano alla votazione i seguenti 20 Consiglieri: Guarnieri Fortunato, Boscolo Giuliano “Agostini”, Mantovan Mauro, Muccio Giorgio, Pizzo Roberto, Gibbin Gianni, Zezza Francesco, Girotto Narciso, Boscolo Beniamino “Capon”, Perini Giuliano, Marangon Pierluigi, Colombo Loris, Perini Diego, Baldin Dino, Malusa Emanuele, Janes Rodolfo, Boscolo Nicola “Pecchie”, Bullo Claudio, Viridis Nicola, Vianello Giorgio.

con voti favorevoli 14, contrari 2 (Bullo Claudio e Boscolo Nicola “Pecchie”), astenuti 4 (Boscolo Beniamino “Capon”, Vianello Giorgio, Perini Giuliano, Marangon Pierluigi), espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, l'allegato regolamento che detta delle disposizioni per la “Disciplina di attività rumorose”, redatto dal Servizio Ecologia” che va ad integrare i regolamenti di Polizia Urbana e d'Igiene e Sanità.

DISPOSIZIONI PER LA
"DISCIPLINA DI ATTIVITÀ RUMOROSE"
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D'IGIENE E SANITA'

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

TITOLO II
ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizioni

Capo 1

Norme Tecniche

Sezione 1: Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

Art. 4 – Orari

Art. 5 – Emergenze

Sezione 2: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art. 6 – Localizzazione delle manifestazioni e degli impianti

Art. 7 – Orari

Capo 2

Modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Attività che rispettano i limiti di rumore

Art. 9 – Attività che rispettano i limiti di Tabella II

Art. 10 – Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e/o di orario

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, DISCO BAR E SIMILARI E STRUTTURE
DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Capo 1

Criteria di mitigazione dell'inquinamento acustico

Art. 11 – Definizioni

Art. 12 – Orari

Art. 13 – Interno alle strutture fisse

Art. 14 – Esterno alle strutture fisse

Capo 2

Documentazione di impatto acustico

Art. 15 – Documentazione di Impatto Acustico

TITOLO IV

Attività rumorose e incomode

Art. 16 – Attività rumorose ed incomode

TITOLO V

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Art. 17 – Sistema sanzionatorio

Art. 18 – Misurazioni e controlli

Art. 19 – Poteri del Sindaco

Art. 20 – Poteri dei Dirigenti

Art. 21 – Disposizioni finali

TABELLA I – Limiti di rumorosità fissati mediante Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia in base al DPCM 14 novembre 1997

TABELLA II – Limiti di rumore e di orario per i vari tipi di manifestazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera e della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Dal medesimo vengono escluse quelle fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'articolo 659 del Codice Penale, nonché le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Urbana.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, è da considerarsi temporanea ogni attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o che sia svolta in luoghi variabili. Non sono da considerarsi temporanee le attività ripetitive.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione 2, sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, quelle (quali ad es. piano bar, serate musicali, etc.) esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata, allorquando esse si svolgano nel periodo compreso tra l'1 marzo ed il 31 ottobre e non superino complessivamente le 30 giornate nel periodo considerato.

Capo 1

Norme Tecniche

Sezione 1 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti utilizzati dovranno essere conformi alle direttive Europee in materia recepite dalla normativa nazionale. Tale conformità andrà attestata mediante la presentazione di idonea documentazione.

Per queste e per tutte le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Art. 4 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili con superamento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali con superamento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 19.00.

Art. 5 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art. 6 – Localizzazione ed impianti

La localizzazione delle manifestazioni di cui alla presente sezione dovrà essere valutata tenendo principalmente conto delle indicazioni a tal fine stabilite nel “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale”. Altre possibili localizzazioni andranno eventualmente valutate caso per caso e comunque motivate all’atto della richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di zonizzazione acustica e/o di orario.

Saranno richieste ai titolari/rappresentanti delle attività particolari limitazioni relativamente alle singole sorgenti sonore, tali da contenere gli effetti dovuti ad immissioni sonore indesiderate, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il competente Dirigente comunale, vista l’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità di P.S., può concedere l’autorizzazione all’accensione di fuochi d’artificio ed al lancio di razzi, anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di sagre o ricorrenze particolari.

Art. 7 – Orari

Per tutte le attività non comprese in Tabella II, o non rientranti nei limiti ivi indicati, il titolare/responsabile della manifestazione di cui alla presente Sezione, dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il Dirigente (nel caso di superamento dei soli limiti di rumore), o il Sindaco (nel caso di superamento dei limiti di orario) possono eccezionalmente autorizzare ulteriori deroghe, accompagnate da tutte le prescrizioni ritenute utili a contenere l’impatto acustico.

La domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere accompagnata da una relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95.

Capo 2

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Attività che rispettano i limiti di rumore

L’esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica e di orario indicati negli articoli precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle concessioni o licenze.

Art. 9 – Attività che rispettano i limiti di Tabella II

Le attività che rispettano i limiti di rumore e di orario riportati in tabella II sono autorizzate dal Dirigente previa presentazione da parte del titolare/responsabile della manifestazione, almeno 10 giorni prima dell’inizio della stessa, di una comunicazione contenente:

- dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti di rumore e di orario di cui alla Tabella II;
- elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per la limitazione del disturbo.

Art. 10 – Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e/o di orario

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante dell’attività deve presentare specifica domanda motivata come da schemi allegati.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportino il superamento dei limiti di rumore e/o degli orari stabiliti nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo per gli stessi lavori edilizi o stradali. L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente ai relativi permessi o autorizzazioni, eventualmente su conforme parere dell'ARPAV (v. schemi allegati nn. 2 e 2.2).

In caso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, etc., che comportano il superamento dei limiti di cui alla Tabella II, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (v. schemi allegati nn. 1e 1.1).

Nel caso sia previsto il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalla Tabella II, la domanda va presentata al competente Dirigente comunale.

Nel caso sia previsto superamento dell'orario stabilito dalla Tabella II, la domanda va presentata al Sindaco.

Ai sensi del presente regolamento non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche ed in aree immediatamente adiacenti, ovvero nelle zone di classe I previste dalla Classificazione Acustica adottata.

TITOLO III

DISCOTECHHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

Capo 1

Criteria di difesa dall'inquinamento acustico

Art. 11 – Definizioni

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo quali ad es. discoteche, sale da ballo, piani bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli, con esclusione di quelle definite al secondo capoverso dell'art. 2 (attività a carattere temporaneo).

Art. 12 – Orari

Considerati i regolamenti e le ordinanze vigenti sugli orari di apertura degli esercizi pubblici, nonché quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale del Veneto n. 40, del 14 settembre 1994, il Sindaco può peraltro procedere a prescrizioni restrittive sui limiti di orario nel caso di accertate e fondate lamentele, attraverso oggettive misurazioni A.R.P.A.V., eventualmente anche con specifico riferimento al rispetto del criterio differenziale.

Le restrizioni sull'orario di apertura possono essere revocate previo accertamento degli avvenuti interventi tecnici e/o gestionali idonei a consentire il ripristino di una situazione compatibile con la normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico. L'adozione delle idonee misure di cui al punto precedente deve essere documentata tramite presentazione di relazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge 447 del 1995.

Art. 13 – Interno alle strutture fisse

All'interno delle strutture fisse, aperte o chiuse, deve essere data piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277, con riferimento alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a rumore. Il rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni del rischio rumore, nonché i risultati delle stesse valutazioni, sono tenuti dal datore di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Devono essere rispettati i limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi". I documenti relativi alle verifiche tecniche previste dal citato Decreto devono essere conservati presso il locale ed esibiti su richiesta delle autorità di controllo.

Art. 14 – Esterno alle strutture fisse

All'esterno delle strutture fisse, aperte o chiuse, non devono essere superati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica adottata, con particolare riferimento ai ricettori prossimi.

Capo 2 **Documentazione di impatto acustico**

Art. 15 – Documentazione di Impatto Acustico

La domanda relativa al titolo abilitativo (DIA o Permesso di costruire) per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 3 al presente regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di una DIA o di Permesso di costruire, la Documentazione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato ad un parere favorevole su tale documentazione espresso dai preposti Servizi degli organi di controllo competenti.

La realizzazione degli accorgimenti previsti nella Documentazione di Impatto Acustico e delle eventuali prescrizioni degli organi di controllo è condizione vincolante della licenza. Particolare attenzione andrà posta alla verifica dei requisiti acustici passivi della struttura edilizia.

In tal senso i competenti Uffici comunali possono prevedere che, tra gli atti amministrativi di autorizzazione, rientri la richiesta di effettuazione, a lavori ultimati o ad attività avviata, di collaudo delle caratteristiche acustiche passive dell'edificio o parte di edificio ospitante l'attività in oggetto. Le suddette attività di collaudo vanno svolte in conformità alle Norme Tecniche nazionali vigenti e devono tendere alla verifica di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti Acustici passivi degli edifici". o di eventuali più restrittive prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e/o di licenza.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 16 – Attività rumorose e incomode

Macchine da giardino: l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti utilizzati per i lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. A tal fine devono essere conformi alle direttive comunitarie in materia recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Autolavaggi: l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito di sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

Deroga alle prescrizioni sull'orario e/o sulle distanze dalle zone residenziali può essere concessa dal Sindaco previa presentazione di idonea documentazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti assoluti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché dei limiti differenziali.

Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti:

è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissioni acustiche e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali (programma di manutenzione, interventi di insonorizzazione, norme procedurali, etc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Sistema sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, chiunque non ottempera ad un provvedimento sindacale contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, chiunque violi le norme dettate dal presente regolamento in applicazione della suddetta Legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,00.

Per le strutture di cui al Titolo III il mancato adeguamento del rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi statali, regionali e dal presente Regolamento, la sospensione dell'eventuale autorizzazione da cui deriva la fonte inquinante o in assenza della licenza d'esercizio, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le infrazioni agli ordini dirigenziali emessi in applicazione/esecuzione del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 18 – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura, le definizioni tecniche nonché relativamente ai soggetti abilitati all'effettuazione di misurazioni, verifiche di ottemperanza ai limiti e controllo si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo del rispetto degli orari indicati nel presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 19 – Poteri del Sindaco

Come espressamente previsto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o scomode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente U.S.L. o ARPA ed in casi specifici, qualora le circostanze o altri fatti ne determinino la necessità.

Rientrano altresì nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano la generalità dei cittadini.

Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il Sindaco può altresì avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Tecnici Competenti in Acustica).

Art. 20 - Poteri dei Dirigenti

Come espressamente previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Controllo e Gestione del Territorio può avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Tecnici Competenti in Acustica).

Art. 21 – Disposizioni finali

Il presente regolamento costituisce a tutti gli effetti parte integrante del vigente Regolamento Comunale di Igiene e del Regolamento Edilizio Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua approvazione.

Tabella I

Limiti di rumorosità fissati mediante il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia in base al DPCM 14 novembre 1997.

Classi	Valori limite di emissione Leq in dBA		Valori limite assoluti di immissione Leq in dBA		Valori di qualità Leq in dBA	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70

Tabella II

Limiti di rumore e di orario per i vari tipi di manifestazioni.

Il valore di rumore in facciata, da confrontare con i limiti tabellari, viene determinato mediante media energetica (logaritmica) di n.3 misure di livello equivalente della durata di 10 min. ciascuna, tali da coprire un intervallo temporale di almeno 1 ora.

tipo di manifestazione	durata	numero max di gg. per sito	limite in dBA (in facciata del ricevitore prossimo)	limite di orario	limite differenziale
CONCERTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro)	1 giorno	5 non consecutivi	70	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
CONCERTI AL CHIUSO	1 giorno	10 non consecutivi	68	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
CONCERTI ALL'APERTO (ad es. piano bar ed intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale)	< 30 giorni	30	60	fino alle 23.30	estensione del differenziale diurno (5 dB) fino alle ore 23.30
CONCERTI ALL'APERTO (ad es. piano bar e intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale)	> 30 giorni	-	non derogabile	come da licenza	non derogabile
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, di lunga durata con balere, piano bar, concerti, spazi dibattiti, etc.	-	30	65 fino alle ore 23.00; 60 fino alle 24.00	fino alle 24.00	estensione del differenziale diurno (5 dB) fino alle ore 24.00
Circhi e Luna Park	30	-	60	fino alle 24.00	estensione del differenziale diurno (5 dB) fino alle ore 24.00

N.B. Il numero max di giorni per sito è da intendersi nell'arco dell'anno.

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I – QUIETE PUBBLICA

Art. 1 – Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Art. 2 – Impianti di condizionamento

Art. 3 – Funzionamento di motori in case d’abitazione

Art. 4 – Rumori in case d’abitazione

Art. 5 – Uso di strumenti sonori

Art. 6 – Carico, scarico e trasporto di merci con produzione di emissioni sonore

Art. 7 – Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

Art. 8 – Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

Art. 9 – Suono delle campane

Art. 10 – Sale da ballo, cinema, bar, circoli privati, ritrovi

Art. 11 – Uso d’apparecchi di riproduzione musicale, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

Art. 12 – Sanzioni amministrative e controlli

CAPO 1 – QUIETE PUBBLICA

Art. 1

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

Il Sindaco può ordinare motivate limitazioni d'orario nel caso in cui l'esercizio di un'arte o mestiere possa provocare rumori e/o disturbo.

I servizi tecnici municipali, d'ufficio o su reclamo dell'interessato, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco affinché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario d'esercizio. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 2

Impianti di condizionamento

L'installazione di impianti di condizionamento in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze degli stessi deve essere eseguita in maniera tale da non arrecare danno o molestia a causa di rumori o vibrazioni. In particolare devono essere rispettati i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

Gli impianti devono essere installati su adeguati supporti antivibranti e va evitata la collocazione degli stessi nelle immediate vicinanze delle finestre di abitazioni confinanti.

Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno ml. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno ml. 6,00 se su spazi pubblici.

Art. 3

Funzionamento di motori in case d'abitazione

Negli appartamenti destinati a civile abitazione potranno essere utilizzati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, macchine da cucire, ventilatori e simili.

I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni, avvertibili specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

Art. 4

Rumori in case d'abitazione

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumore o suoni di qualunque natura che possono recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 5

Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali o artigianali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Art. 6

Carico, scarico e trasporto di merci con produzione di emissioni sonore

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 7

Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

Nel periodo notturno sono vietati gli schiamazzi, le grida, ed i canti nelle vie e nelle piazze.

Art. 8

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la quiete pubblica.

Nel caso sopra detto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo alla lamentela o comunque a porlo in condizioni di non disturbare ulteriormente la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata sarà inviata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterata consuetudine locale.

Art. 10

Sale da ballo, cinema, bar, circoli privati, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i bar, i circoli privati ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non superino all'esterno i vigenti limiti di legge.

Devono inoltre essere gestiti in modo da rendere minimi i disagi arrecati dagli avventori in ingresso, in uscita o in sosta di fronte al locale stesso.

Nel caso in cui i locali di cui sopra siano gestiti all'aperto dovranno essere autorizzati sotto determinate condizioni miranti a minimizzare i possibili effetti sul vicinato.

Art. 11

Uso d'apparecchi di riproduzione musicale, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

Nei negozi per la vendita di apparecchi di riproduzione musicale, televisori e simili, questi potranno essere fatti funzionare a scopo pubblicitario negli orari di apertura.

Il volume di funzionamento dovrà essere sempre mantenuto a livello tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini ed è comunque soggetto ai vigenti limiti di legge.

L'uso degli stessi apparecchi nei bar e negli altri locali di vendita o di pubblico esercizio sarà consentito durante la apertura dei locali suddetti a condizione che il volume del suono sia basso.

Art. 12

Sanzioni amministrative e controlli

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

Le infrazioni alle ordinanze sindacali o dirigenziali emesse in applicazione di regolamenti comunali o in applicazione di leggi o regolamenti generali sono punite con la sanzione amministrativa di 500 euro.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Per la strumentazione, le modalità di misura, le definizioni tecniche nonché relativamente ai soggetti abilitati all'effettuazione di misurazioni, verifiche di ottemperanza ai limiti e controllo si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo del rispetto degli orari indicati nel presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’IGIENE E SANITA’

Allegato 1: schema di

“Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore”

per concerti, spettacoli, sagre, fiere, etc.

AI DIRIGENTE
del Settore Gestione e Controllo del Territorio
del Comune di Chioggia

Oggetto: *richiesta dell'autorizzazione di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di zonizzazione acustica.*

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga al Regolamento Comunale per la "Disciplina di attività rumorose", in relazione ai limiti di rumore previsti, per l'attività temporanea di cui si forniscono i seguenti elementi informativi:

Tipo di attività:

- attività sportiva o ricreativa
- circo
- rappresentazione all'aperto (teatro, cinema, etc.)
- spettacolo musicale all'aperto
- concerto di musica leggera
- fiera, sagra, balera, etc.

Data e luogo di svolgimento:

Orari previsti per lo svolgimento dell'attività:

Livelli di rumore previsto in superamento con specifico riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale

Responsabile dell'organizzazione dell'attività:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Recapito telefonico:

Riferimento per eventuali contatti:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Telefono:

Classe acustica della zona interessata dall'attività:

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI

Documentazione allegata:

Calendario delle manifestazioni	<input type="checkbox"/>
Planimetria dei luoghi con indicazione della/e sorgente/i, delle civili abitazioni più vicine e degli eventuali ricettori sensibili (ospedali, case di cura, di riposo, etc.)	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa alle sorgenti ed agli eventuali strumenti per il controllo del volume (limitatori di volume)	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa agli eventuali accorgimenti/apprestamenti utilizzati per la riduzione del disturbo da rumore	<input type="checkbox"/>

Per il fine di cui all'oggetto, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione del Dirigente

Chioggia, li ___ / ___ / ___

firma

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’IGIENE E SANITA’

Allegato 1.1: schema di

“Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di orario”

per concerti, spettacoli, sagre, fiere, etc.

Al Sig. SINDACO
del Comune di Chioggia

Oggetto: *richiesta dell'autorizzazione di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di orario.*

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga al Regolamento Comunale per la "Disciplina di attività rumorose", in relazione ai limiti di orario, per l'attività temporanea di cui si forniscono i seguenti elementi informativi:

Tipo di attività:

- attività sportiva o ricreativa
- circo
- rappresentazione all'aperto (teatro, cinema, etc.)
- spettacolo musicale all'aperto
- concerto di musica leggera
- fiera, sagra, balera, etc.

Data e luogo di svolgimento:

Orari previsti per lo svolgimento dell'attività:

Responsabile dell'organizzazione dell'attività:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Recapito telefonico:

Riferimento per eventuali contatti:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Telefono:

Classe acustica della zona interessata dall'attività:Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI **Documentazione allegata:**

Calendario delle manifestazioni	<input type="checkbox"/>
Planimetria dei luoghi con indicazione della/e sorgente/i, delle civili abitazioni più vicine e degli eventuali ricettori sensibili (ospedali, case di cura, di riposo, etc.)	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa alle sorgenti ed agli eventuali strumenti per il controllo del volume (limitatori di volume)	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa agli eventuali accorgimenti/apprestamenti utilizzati per la riduzione del disturbo da rumore	<input type="checkbox"/>

Per il fine di cui all'oggetto, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione del Dirigente

Chioggia, li ___ / ___ / ___

firma

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’IGIENE E SANITA

Allegato 2: schema di
“Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore”
per cantieri edili, stradali ed assimilabili

AI DIRIGENTE
del Settore Gestione e Controllo del Territorio
del Comune di Chioggia

Oggetto: *richiesta dell'autorizzazione di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di rumore.*

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della Ditta _____,
con sede legale in via _____, nr. _____,
CAP _____, città _____,
provincia _____, telefono _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore previsti nel Regolamento Comunale per la "Disciplina di attività rumorose", per l'attività rumorosa temporanea costituita da:

cantiere edile

cantiere stradale

altro _____

Fornisce al fine suindicato le seguenti informazioni:

Ubicazione e orari:

Chioggia, Via/Piazza _____, nr. _____,
dal ___ / ___ / ___, al ___ / ___ / ___, nella fascia oraria dalle ore _____, alle ore _____.

Sono previsti nr. _____ giorni/uomo.

Riferimento per eventuali contatti:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Telefono:

Classe acustica della zona interessata dall'attività:

- Classe I
- Classe II
- Classe III
- Classe IV
- Classe V
- Classe VI

Documentazione allegata:

Programma-calendario dei lavori	<input type="checkbox"/>
Planimetria dei luoghi con indicazione delle aree ove verranno impiegati mezzi mobili, delle sorgenti sonore fisse, delle civili abitazioni più vicine e degli eventuali ricettori sensibili (ospedali, case di cura, di riposo, etc.)	<input type="checkbox"/>
Elenco delle sorgenti sonore, con indicazione espressa di quelle eventualmente funzionanti in periodo notturno	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa alla corrispondenza delle macchine/attrezzature utilizzate alle norme CE (marcatatura CE)	<input type="checkbox"/>
Quantificazione del flusso del traffico indotto con indicazione del/i percorso/i	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa agli eventuali accorgimenti/apprestamenti utilizzati per la riduzione del disturbo da rumore	<input type="checkbox"/>

Per il fine di cui all'oggetto, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione del Dirigente

Chioggia, li ___ / ___ / ___

firma

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’IGIENE E SANITA’

Allegato 2.2: schema di
“Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di orario”
per cantieri edili, stradali ed assimilabili

Al Sig. SINDACO
del Comune di Chioggia

Oggetto: *richiesta dell'autorizzazione di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di orario.*

Il sottoscritto _____,
in qualità di _____,
della Ditta _____,
con sede legale in via _____, nr. _____,
CAP _____, città _____,
provincia _____, telefono _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di orario del Regolamento Comunale per la
"Disciplina di attività rumorose", per l'attività rumorosa temporanea costituita da:

cantiere edile

cantiere stradale

altro _____

Fornisce al fine suindicato le seguenti informazioni:

Ubicazione e orari:

Chioggia, Via/Piazza _____, nr. _____,
dal ___ / ___ / ___, al ___ / ___ / ___, nella fascia oraria dalle ore _____, alle ore _____.

Sono previsti nr. _____ giorni/uomo.

Riferimento per eventuali contatti:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Residenza:

Telefono:

Classe acustica della zona interessata dall'attività:

- Classe I
- Classe II
- Classe III
- Classe IV
- Classe V
- Classe VI

Documentazione allegata:

Programma-calendario dei lavori	<input type="checkbox"/>
Planimetria dei luoghi con indicazione delle aree ove verranno impiegati mezzi mobili, delle sorgenti sonore fisse, delle civili abitazioni più vicine e degli eventuali ricettori sensibili (ospedali, case di cura, di riposo, etc.)	<input type="checkbox"/>
Elenco delle sorgenti sonore, con indicazione espressa di quelle eventualmente funzionanti in periodo notturno	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa alla corrispondenza delle macchine/attrezzature utilizzate alle norme CE (marcatatura CE)	<input type="checkbox"/>
Quantificazione del flusso del traffico indotto con indicazione del/i percorso/i	<input type="checkbox"/>
Documentazione tecnica relativa agli eventuali accorgimenti/apprestamenti utilizzati per la riduzione del disturbo da rumore	<input type="checkbox"/>

Per il fine di cui all'oggetto, il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione del Dirigente

Chioggia, li __ / __ / __

firma

DISPOSIZIONI PER LA
“DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE”
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’IGIENE E SANITA

Allegato 3:
“Documentazione di impatto acustico”
per discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo sport, tempo libero
e spettacolo

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - DIA

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati:

1. Ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito.

Va indicata la classe acustica delle zone in cui l'insediamento è ubicato; va inoltre specificata la classe acustica delle zone potenzialmente interessate dal rumore proveniente dall'insediamento.

2. Sorgenti di rumore: descrizione e disposizione.

Costituisce la presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione e contiene almeno:

- descrizione delle attrezzature e degli impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- indicazione precisa delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se l'attività è a carattere stagionale, qual è la durata delle emissioni nei periodi diurno e notturno, precisando il carattere continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio nonché la eventuale contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicarne la durata totale. Indicare quale fase dell'esercizio produce il massimo livello di rumorosità.

3. Recettori.

Vanno indicati gli edifici prossimi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

4. Livelli esistenti e previsti (*ante operam e post operam*).

Vanno indicati i livelli di rumore esistenti *ante operam* (calcolati o rilevati strumentalmente ed indicando, nel primo caso, gli algoritmi utilizzati per il calcolo e, nel secondo caso, posizione, periodo di riferimento, tempo di osservazione e di misura) e *post operam* (va indicato il metodo mediante il quale si è pervenuti alla determinazione dei livelli previsti).

5. Descrizione degli interventi di mitigazione della rumorosità.

Qualora necessario, vanno indicati gli interventi/apprestamenti previsti per l'adeguamento ai limiti di zonizzazione acustica ed ai limiti differenziali di immissione. Tali indicazioni andranno corredate dalle informazioni utili a specificare le caratteristiche degli interventi, le proprietà degli stessi ed i benefici attesi in termini di riduzione della rumorosità.

In particolare andrà documentata l'idoneità delle strutture edilizie e dei componenti edilizi a contenere la rumorosità entro valori compatibili. Nel caso la struttura edilizia sia in adiacenza a edifici di civile abitazione o comunque ospitanti attività sensibili, andrà previsto un collaudo in opera delle caratteristiche acustiche passive dell'edificio o parte di edificio ospitante l'attività in oggetto.

In alternativa dovrà essere prodotta dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei vigenti limiti di legge in materia di inquinamento acustico.

6. Elaborati cartografici.

Andranno prodotti prospetti dello stabile ed una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è da ubicare l'insediamento. L'area riprodotta deve essere tale da permettere di caratterizzare la zona in relazione ai possibili ricettori.

Nelle planimetrie e nei prospetti vanno indicati:

- i confini dell'insediamento;
- le aperture quali finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, etc.;
- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se le stesse sorgenti sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- gli edifici e/o gli spazi utilizzati da persone o comunità nonché gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

ORDINANZA PER L'OSSERVANZA DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

IL DIRIGENTE

Vista la relazione _____
datata __ / __ / __, dalla quale risulta che _____

Visto l'articolo _____ del vigente regolamento comunale di IGIENE,
Considerata la necessità di eliminare il succitato inconveniente al fine di _____

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

al signor _____, residente in _____
via _____, n. _____ di provvedere,
entro _____ giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, alla esecuzione di _____

Fa presente che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge.

La polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il funzionario _____; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Chioggia, li __ / __ / __

IL DIRIGENTE

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILIZI
IL DIRIGENTE

Vista la relazione _____
datata __ / __ / __, dalla quale risulta che il signor _____
_____ ha iniziato lavori di costruzione di _____
_____ in questo comune, via _____, n. _____,
in violazione alle norme relative a _____;
considerato necessario far sospendere i lavori suddetti;
Visto l'articolo _____ del vigente regolamento EDILIZIO,
Visti gli articoli 27 e seguenti del T.U. 6 giugno 2001, n. 380,

ORDINA

al signor _____, residente in _____
via _____, n. _____ di sospendere
immediatamente i lavori di costruzione _____
_____ in via _____
n. _____, di questo comune, con riserva dei provvedimenti definitivi necessari per la
modifica o per la sua rimessa in pristino, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero
sospesi nel giorno stesso della notificazione della presente ordinanza, sarà passibile della
sanzione penale prevista dall'art. 44, comma 1, lettera b), del testo unico 6 giugno 2001, n.
380.

L'Ufficio tecnico comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far
osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
241 avverte: responsabile del procedimento è il funzionario _____;
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notificazione.

Chioggia, li __ / __ / __

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BOSCOLO Giuliano

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Finardi

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 11/01/2005 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 11/01/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Finardi

Ricevo copia del presente atto per esporlo all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Il Messo Comunale

imp. n.

Protocollo n. 680\2005